

IGI Private Equity

Procedura

Gestione dei conflitti di interesse

Gennaio 2023

INDICE

1. Scopo e campo di applicazione	1
2. Riferimenti normativi.....	2
3. Destinatari	2
4. Definizioni	3
5. Descrizione del processo operativo.....	5
5.1 Individuazione delle fattispecie di potenziali fattispecie di conflitto di interesse	5
5.2 Gestione delle fattispecie di conflitto di interesse	8
5.3 Monitoraggio delle situazioni di conflitto di interesse	17
5.4 Reporting	18
6. Registrazione dei conflitti	18
7. Mappatura dei Presidi da adottare a fronte delle ipotesi di potenziale conflitto di interesse.....	19
8. Violazioni della procedura	21
Allegato I.....	22
Allegato II	26

1. Scopo e campo di applicazione

In conformità a quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) 231/2013 (di seguito anche “**Regolamento Delegato**”) e dal Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari (di seguito anche “**Regolamento Intermediari**”), IGI Private Equity (di seguito la “**SGR**” o “**Società**”) si è dotata di un’efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, adeguata alle proprie dimensioni e alla propria complessità operativa, alla natura dell’attività svolta e alla tipologia di prodotti offerti.

La presente procedura descrive i presidi organizzativi e procedurali adottati dalla SGR, per individuare e gestire situazioni di potenziale conflitto d’interesse che potrebbero coinvolgere la stessa SGR nella prestazione, alla propria clientela, del servizio di gestione collettiva del risparmio.

Nell’ipotesi in cui le misure ed i presidi organizzativi e procedurali individuati nella procedura si rivelino non sufficienti ad escludere il rischio che i conflitti di interesse rechino pregiudizio ai clienti (partecipanti dei fondi gestiti), tale circostanza dovrà essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione della SGR, ai fini dell’adozione delle deliberazioni necessarie per assicurare, comunque, l’equo trattamento della clientela.

In ogni caso, al momento della commercializzazione delle quote dei fondi (fermi i divieti ed i limiti imposti dalla disciplina tempo per tempo vigente) dovranno essere informati chiaramente i clienti della natura e/o delle fonti dei conflitti, affinché essi possano assumere una decisione informata, tenuto conto del contesto in cui queste situazioni di conflitto si manifestano.

La materia dei conflitti di interesse risulta, altresì, disciplinata nell’ambito del Codice Civile agli articoli 2373, 2475 *ter* e 2479 *ter*. In particolare, la normativa civilistica prevede:

- la possibilità di impugnare la deliberazione approvata con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società, qualora possa recare danno;
- la possibilità di annullare i contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo;
- la possibilità di impugnare le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale.

2. Riferimenti normativi

- Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi (di seguito anche "Direttiva AIFM")
- Regolamento delegato (UE) 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012 che integra la Direttiva AIFM per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;
- Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (di seguito anche "Regolamento delegato");
- Regolamento Intermediari (Delibera Consob n. 20307 del 16 febbraio 2018) e successive modifiche e integrazioni;
- Provvedimento Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 "Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio" e successive modifiche e integrazioni;
- Codice Civile art. 2373, art. 2391, art.2399, art. 2475-ter e art. 2479-ter, comma 1.

3. Destinatari

Destinatari della presente procedura sono tutti i soggetti coinvolti nel processo di individuazione e gestione delle situazioni di potenziale conflitto d'interesse che potrebbero coinvolgere IGI nella prestazione, alla propria clientela, del servizio di gestione collettiva del risparmio e, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Area Amministrativa;
- Area Investimenti;
- Amministratore Delegato;
- Amministratori Indipendenti;
- Consiglio di Amministrazione;
- Collegio Sindacale;
- Responsabile della Funzione di Compliance.

4. Definizioni

Soggetto/i Rilevante/i:

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Regolamento delegato, il/I soggetto/i appartenente/i a una delle seguenti categorie:

- (i) i componenti degli organi aziendali, i soci e i dirigenti della Società;
- (ii) dipendenti della Società, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Società e che partecipino alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio da parte della medesima Società;
- (iii) persone fisiche o giuridiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla Società, sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio;

Stretti legami:

Ai sensi dell'art. 1, comma 6-bis.3., del TUF, si intende la situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

- i) da una «partecipazione», ossia dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
- ii) da un legame di «controllo», ossia dalla relazione esistente tra un'impresa controllante e un'impresa controllata, in tutti i casi di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un'impresa, nel qual caso ogni impresa controllata di un'impresa controllata è considerata impresa controllata dell'impresa controllante che è a capo di tali imprese;
- iii) da un legame duraturo tra due o tutte le suddette persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di controllo.

Soggetto/i Correlato/i¹:

¹ Ai fini di quanto disposto dalla suindicata definizione si precisa che: (i) per controllo, si rinvia all'articolo 23 del D.Lgs. n. 385/93, che stabilisce le tipologie di imprese controllate, ulteriori rispetto a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2 del

Il/I soggetto/i appartenente/i a una delle seguenti categorie:

- i) i soggetti che controllano, sono controllati da, o sono sottoposti a comune controllo con la Società, i soggetti collegati alla stessa e che esercitano un'influenza notevole sulla stessa;
- ii) gli aderenti, anche in via indiretta, a patti parasociali aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nella Società, se a tali patti è conferita una partecipazione complessiva di controllo;
- iii) coloro ai quali sono attribuiti poteri e responsabilità in ordine all'esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo della Società;
- iv) gli stretti familiari delle persone fisiche ricomprese nelle lettere (i), (ii) e (iii);
- v) i soggetti controllati dalle persone fisiche ricomprese nelle lettere (ii), (iii), e (iv), o sui quali le persone fisiche ricomprese nelle lettere (i), (ii), (iii) e (iv) esercitano un'influenza notevole;
- vi) ogni altra situazione indicata nel principio contabile internazionale "IAS 24"²;
- vii) i Soggetti in Rapporti di Affari;

Soggetto/i in Rapporti di Affari:

il/i soggetto/i terzi che hanno relazioni contrattuali con la Società o le Società ed i soggetti, italiani ed esteri che:

- i) controllano direttamente la Società ex articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2 Codice Civile;

Codice Civile; (ii) per collegamento si rinvia alla nozione di cui all'articolo 2359, comma 3, del Codice Civile; (iii) tra i soggetti di cui alla lettera (c) si intendono compresi i componenti degli organi sociali, i direttori generali e i dirigenti dotati di poteri conferiti dal CDA; (iv) per stretti familiari si intendono quelli potenzialmente in grado di influenzare la persona fisica correlata alla Società, o esserne influenzati, nei loro rapporti con la Società, tra cui i conviventi; in ogni caso si considerano stretti familiari il coniuge non legalmente separato, i parenti e gli affini entro il secondo grado.

² (a) le imprese che direttamente, o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie, controllano, o sono controllate dalla o sono sotto un comune controllo con, la società che redige il bilancio. (l'universo descritto è rappresentato dalle società controllanti, controllate e consociate);

(b) le società collegate (vedere IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate);

(c) le persone fisiche che hanno direttamente o indirettamente un potere di voto nell'impresa che redige il bilancio che conferisca loro un'influenza dominante sull'impresa e i loro stretti familiari [1].

(d) i dirigenti con responsabilità strategiche, cioè coloro che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'impresa che redige il bilancio, compresi amministratori e funzionari della società e gli stretti familiari di tali persone;

(e) le imprese nelle quali è posseduto, direttamente o indirettamente, un rilevante potere di voto da qualunque persona fisica descritta in (c) o in (d) o sulle quali tale persona fisica è in grado di esercitare un'influenza notevole. Questo caso comprende le imprese possedute dagli amministratori o dai maggiori azionisti dell'impresa che redige il bilancio e le imprese che hanno un dirigente con responsabilità strategiche in comune con l'impresa che redige il bilancio.

- ii) sono controllati dalla Società ex articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2 Codice Civile; e
- iii) sono controllati ex articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2 Codice Civile, individualmente e direttamente, dallo stesso soggetto che controlla direttamente la Società;
- iv) i soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento sulla Società, anche relative ad attività diverse da quelle di gestione collettiva svolta dalla Società, concretamente idonee ad influenzare il processo decisionale inerente la gestione del patrimonio dei fondi comuni di investimento istituiti e/o gestiti dalla Società.

5. Descrizione del processo operativo

5.1 Individuazione delle fattispecie di potenziali fattispecie di conflitto di interesse

La Società ha effettuato una mappatura delle potenziali fattispecie di conflitto di interesse in relazione al servizio prestato e alla propria articolazione organizzativa, operativa e societaria.

La Società ha preso in considerazione gli adempimenti fissati dalla normativa di riferimento (Libro VI, Parte II, Titolo II del Regolamento Intermediari) per la determinazione dei conflitti che possono insorgere al momento della prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e in fase di costituzione dei fondi, in relazione alla medesima Società, ad un Soggetto Rilevante, ad un soggetto legato da Stretti Legami e a un Soggetto Correlato.

Rientrano, in generale, nella nozione di “conflitto di interesse” le situazioni nelle quali, nell’esercizio dell’attività di gestione collettiva del risparmio, ovvero delle attività connesse e strumentali, può determinarsi una contrapposizione tra:

- gli interessi del gestore, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con il gestore o un Soggetto Rilevante, e gli interessi del fondo gestito dal gestore o gli interessi dei partecipanti a tale fondo;
- gli interessi del fondo, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di altri fondi o dei rispettivi partecipanti;
- gli interessi del fondo, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di un altro cliente del gestore;

- gli interessi di due o più clienti del gestore.

A tal fine, è considerato “interesse” ogni vantaggio, diretto o indiretto, di qualsiasi natura, sia materiale che immateriale, professionale, commerciale, finanziario o personale.

Ai sensi dell’art. 30 del Regolamento Delegato, nel considerare le situazioni di conflitto di interessi, la SGR valuta, almeno, se la società e un Soggetto Rilevante, una parte correlata, una persona avente un legame di controllo diretto o indiretto con la società, o uno o più clienti:

- possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese del fondo;
- abbiano, nel risultato del servizio di gestione collettiva o dell’operazione disposta per conto del fondo, un interesse distinto da quello del fondo o dei suoi investitori o di un cliente o dell’operazione realizzata per conto del fondo o di un cliente;
- abbiano un’utilità finanziaria o di altra natura a privilegiare gli interessi di clienti o di altri fondi rispetto a quelli del fondo interessato;
- svolgano per conto proprio o di terzi le medesime attività svolte per conto del fondo o un cliente; o
- ricevano, o possano ricevere, da soggetti diversi dagli investitori o dal fondo, incentivi in connessione alla prestazione del servizio di gestione collettiva (sotto forma di denaro, beni o servizi) diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per il servizio.

La Procedura considera e valuta anche le possibili circostanze che possono dare vita ad un conflitto d’interesse relativo all’assetto proprietario della SGR, nonché al funzionamento degli Organi Sociali e in tale ambito ad eventuali rapporti che essa stessa intrattiene con i propri azionisti, con Soggetti Rilevanti³ e con le parti correlate.

I Soggetti Rilevanti, come previsto nell’apposita sezione del Codice Interno di Comportamento, hanno l’obbligo di comunicare all’Area Amministrativa qualsiasi situazione, anche solo potenziale, di conflitto di interesse.

Sulla base della struttura della SGR e dei servizi/attività prestati, sono state identificate le principali **macro tipologie** di conflitti di interesse e le relative misure di gestione di seguito indicate.

³ In particolare secondo quanto disciplinato all’art. 2373 del c.c.: “la deliberazione approvata con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell’articolo 2377 qualora possa recarle danno. Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. Inoltre, ai sensi dell’art. 2391 c.c., che prevede che l’amministratore debba dare notizia ai componenti dell’organo amministrativo e al collegio sindacale “di ogni interesse (si noti: anche se non in conflitto) che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società” dovendosi astenere dalla deliberazione qualora sia amministratore.

- A) Conflitti di interesse connessi all'investimento del patrimonio di uno o più fondi gestiti in società partecipate dalla SGR ovvero che partecipano in via diretta o indiretta al capitale della SGR.
- B) Conflitti di interesse connessi all'investimento del patrimonio di uno o più fondi gestiti in società con le quali la SGR abbia in essere rapporti d'affari, in società partecipate da società con le quali la SGR abbia in essere rapporti d'affari ovvero in società appartenenti a un gruppo in cui la capogruppo o altra società collegata abbia in essere rapporti d'affari con la SGR.
- C) Conflitti di interesse connessi all'acquisto e alla detenzione di partecipazioni rilevanti in società nelle quali un Soggetto Rilevante della SGR ha interessi particolari.
- D) Conflitti di interesse connessi alla percezione di omaggi e simili da parte della SGR e/o del Soggetto Rilevante, ricevuti dalle società target e/o da terzi soggetti per suo conto.
- E) Conflitti di interesse connessi alla definizione di scelte di investimento/disinvestimento che costituiscano un beneficio per un fondo/investitore a danno di un altro fondo/investitore.
- F) Conflitti di interesse connessi alla stipula, con Soggetti Correlati della Società, di contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali, essenziali o importanti, ovvero a qualsivoglia fornitura a beneficio della SGR e/o dei Fondi gestiti.
- G) Conflitti di interesse connessi alle deliberazioni, in seno all'Assemblea, di operazioni per le quali un socio abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con la SGR e/o Fondi.
- H) Conflitti di interesse connessi alle deliberazioni, in seno al Consiglio di Amministrazione, di operazioni per le quali un amministratore abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con la SGR e/o Fondi.
- I) Conflitti di interesse connessi alle deliberazioni, in seno al Consiglio di Amministrazione, di operazioni per le quali un sindaco abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con la SGR e/o Fondi.
- J) Conflitti di interesse connessi alle operazioni di qualsivoglia natura effettuate dalla SGR o dai fondi con soggetti o controparti correlate.
- K) Conflitti di interesse connessi alla sottoscrizione di quote di fondi gestiti dalla SGR da parte di soggetti aventi rapporti d'affari con la stessa (anche nell'ambito di operazioni di investimento in società target da parte dei fondi gestiti), ovvero legati alla SGR/ai Fondi istituiti e/o gestiti dalla stessa per interrelazioni di qualsivoglia natura;

L) Conflitti di interesse derivanti da operazioni con altri Fondi istituiti e/o gestiti dalla SGR:

- Operazioni di compravendita di strumenti finanziari detenuti da un altro fondo istituito/gestito dalla SGR;
- Operazioni (in co-investimento) di compravendita di partecipazioni o operazioni straordinarie in società target (fatto salvo se previsto dalla regolamentazione stessa dei Fondi);
- Operazioni di compravendita di partecipazioni o operazioni straordinarie in società target in linea con le strategie di investimento di più fondi (cd. “conflitto di allocazione”).

Con riferimento ai conflitti di interesse richiamati dal Codice Civile, vengono puntualmente analizzate le situazioni di conflitto che riguardano gli interessi che una delle categorie di soggetti sotto richiamate possono avere in operazioni poste in essere dalla SGR o dai fondi:

- Soci (art. 2373 c.c.);
- Amministratori (art. 2391 c.c.);
- Sindaci (art. 2399 c.c.).

Con riferimento alle operazioni con Soggetti Correlati, viene data informativa al Consiglio di Amministrazione delle situazioni di interesse, in conflitto e non, effettuate dalla SGR con soggetti ad essa correlati.

5.2 Gestione delle fattispecie di conflitto di interesse

Al fine di gestire le fattispecie di potenziale conflitto di interesse, la Società prevede due strumenti:

Presidi Organizzativi

La SGR identifica puntualmente le attività e le competenze dei soggetti coinvolti nel processo di gestione dei conflitti:

- Il Consiglio di Amministrazione definisce e approva le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interesse e rettifica eventuali carenze di tali misure e procedure. Inoltre, verifica periodicamente l'adeguamento, in particolare nei casi di esternalizzazione, assicurando che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo. Il

Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare su tutte le operazioni in conflitto di interesse;

- L'Area Amministrativa attua le misure organizzative e di gestione dei conflitti di interesse ed è responsabile della corretta individuazione e corretto censimento delle situazioni di conflitto di cui al paragrafo 5.1.1 coadiuvata, per gli ambiti di competenza, dal Team di Investimento. Inoltre, assicura che tali misure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato;
- La Funzione di Compliance controlla e valuta regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della politica di gestione dei conflitti di interesse e comunica le eventuali rettifiche da adottare;
- Il Collegio Sindacale, in taluni casi (cfr. successivo Paragrafo 7), dà un parere formale in merito alle delibere di approvazione di operazioni in conflitto di interesse;
- Agli Amministratori Indipendenti viene richiesto formale parere dopo la ricezione del fascicolo relativo alla delibera del potenziale conflitto di interesse. Il Consiglio di Amministrazione, in alcuni casi, delibera previo parere favorevole della maggioranza degli Amministratori Indipendenti. Si considerano indipendenti i consiglieri che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti rilevanti, relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.

Resta fermo l'impegno da parte di tutte le strutture aziendali interessate a evidenziare e rappresentare ogni possibile interesse in conflitto.

Al fine di assicurare l'equo trattamento dei fondi gestiti, e dei relativi partecipanti, le deliberazioni in merito a tutte le operazioni per le quali siano state rilevate situazioni di potenziale conflitto di interesse, sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Presidi Procedurali

Al fine di individuare e gestire l'insorgenza delle fattispecie di conflitto sopra individuate, la Società utilizza i seguenti presidi procedurali, da associare alle singole fattispecie secondo criteri discrezionali, tenuto conto anche della rilevanza di ciascuna.

Presidio 1) Acquisizione della Dichiarazione circa l'esistenza del conflitto.

L'individuazione delle operazioni per le quali siano ravvisabili interessi in conflitto prende avvio dalla richiesta e dalla valutazione delle informazioni rilevanti ottenute dalle controparti.

I controlli in merito all'esistenza di potenziali conflitti sono effettuati in modo sistematico e per singola operazione, già nella preventiva fase di approfondimento delle proposte da parte del Responsabile dell'Area/Funzione. A tal fine, in ottemperanza alle diverse e specifiche procedure operative, il Responsabile dell'Area/Funzione acquisisce dalle controparti una dichiarazione in merito all'esistenza di conflitti di interesse e rapporti di correlazione, secondo il modello appositamente predisposto e allegato alla presente procedura (Allegato I, di seguito la **“Dichiarazione”**).

La Dichiarazione, corredata dalla documentazione allegata alla stessa, dovrà consentire la verifica, tra l'altro, dei seguenti elementi:

- l'esistenza di rapporti partecipativi e/o di controllo e/o di collegamento fra la SGR e la controparte e/o società appartenenti al gruppo di questa;
- eventuali rapporti d'affari o di partecipazione tra la controparte e/o società appartenenti al gruppo di questa e (i) le fonti di origination dell'operazione, (ii) gli esponenti aziendali della SGR e (iii) i partecipanti al fondo coinvolto nella singola operazione;
- eventuali relazioni di carattere professionale, economico e commerciale e/o di partecipazione di taluno dei soggetti coinvolti, ovvero ogni altro soggetto ad essi collegato, riguardo alle controparti potenzialmente coinvolte in un progetto di investimento da parte del fondo;
- l'eventuale co-investimento con altri operatori finanziari appartenenti al gruppo della controparte o, comunque, ad essa collegati, ovvero facenti parte del novero dei partecipanti al fondo potenzialmente interessato all'operazione.

Nell'individuare eventuali situazioni di conflitto di interesse devono comunque essere utilizzate tutte le ulteriori informazioni a disposizione.

Successivamente alla raccolta della Dichiarazione, l'Area Amministrativa, con la collaborazione della Funzione di Compliance, verifica:

- se l'operazione rientra nella fattispecie di conflitto di interesse rilevante ai sensi della normativa vigente e della presente procedura;
- i dati riportati nella Dichiarazione per monitorare l'esistenza/l'inesistenza di situazioni rilevanti di conflitto di interesse; e
- l'eventuale sussistenza di altre situazioni di conflitto di interesse.

Nel caso in cui sia rilevata, alla luce delle informazioni complessivamente disponibili, una potenziale situazione di conflitto di interesse, essa viene tempestivamente registrata in calce alla Dichiarazione e segnalata all'Amministratore Delegato.

Presidio 2) Assunzione, da parte del Consiglio di Amministrazione, della delibera di approvazione dell'operazione in conflitto di interesse, pur se l'operazione rientra nei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

Ricevuta la segnalazione in merito ad un'operazione in potenziale conflitto di interesse, l'Amministratore Delegato - con il supporto dell'Area Amministrativa - esamina la sussistenza in concreto dei profili di conflitto e l'idoneità delle misure organizzative e procedurali adottate ad escludere il rischio di pregiudizio per i clienti, tenendo, altresì, conto della significatività dell'operazione.

Le analisi effettuate e i relativi esiti sono evidenziati nella documentazione di supporto per l'assunzione delle relative deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla singola operazione tenuto conto del potenziale conflitto di interesse, previo parere del Collegio Sindacale, informando l'Organismo di Vigilanza.

Presidio 3) Assunzione della delibera di approvazione in conflitto di interesse previo parere favorevole vincolante dell'Advisory Board del fondo (ove costituito)

L'Amministratore Delegato, verificata la sussistenza di un potenziale conflitto di interesse e le riporta all'eventuale Advisory Board del fondo attraverso un'analitica descrizione dell'operazione. Prima dell'assunzione della delibera del Consiglio di Amministrazione, viene richiesto il formale parere all'Advisory Board.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla singola operazione tenuto conto del potenziale conflitto di interesse, previo parere del Collegio Sindacale, informando l'Organismo di Vigilanza.

Presidio 4) Assunzione della delibera di approvazione dell'operazione in conflitto di interesse previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti.

L'Amministratore Delegato, verificata la sussistenza di un potenziale conflitto di interesse, riporta al Consiglio di Amministrazione attraverso un'analitica descrizione nei documenti che costituiscono il fascicolo della singola operazione.

Nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione, viene richiesto formale parere agli Amministratori Indipendenti, ai quali viene inviato il fascicolo relativo alla delibera con una tempistica adeguata all'analisi che lo stesso richiede.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla singola operazione tenuto conto del potenziale conflitto di interesse, previo parere favorevole della maggioranza degli Amministratori Indipendenti, informando l'Organismo di Vigilanza.

Presidio 5) Assunzione della delibera di approvazione dell'operazione in conflitto di interesse previo parere del Collegio Sindacale.

Qualora il parere degli Amministratori indipendenti, di cui al punto 4), sia negativo, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di procedere con la singola operazione solo previo parere del Collegio Sindacale, informando l'Organismo di Vigilanza.

Presidio 6) Dichiarazione da parte dei soggetti che si trovino in potenziale conflitto di interesse in virtù del ruolo ricoperto.

I soggetti rilevanti che si trovino in potenziale conflitto di interesse relativamente all'operazione danno notizia di ogni interesse di cui sono portatori precisandone natura, termini, origine e portata in fase di analisi e/o di delibera dell'operazione.

Presidio 7) Formalizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione dei criteri eseguiti per l'allocazione degli investimenti tra i fondi gestiti in caso di conflitto di interesse tra fondi.

Qualora sia individuato un investimento compatibile con la politica di investimento di più di un fondo gestito, il Responsabile dell'Area Gestione Investimenti con il supporto dell'investment manager interessato, provvede a formulare una proposta di attribuzione dell'investimento al fondo che presenta una situazione più allineata agli obiettivi di rendimento/investimento prospettata agli investitori.

Qualora la situazione di tutti i fondi risulti allineata agli obiettivi di rendimento/investimento, si redigerà un elenco di tutti i fondi in ordine di data di costituzione (dal meno recente al più recente). L'investimento verrà effettuato nel fondo che si trova al vertice dell'elenco. Gli investimenti successivi verranno effettuati a rotazione secondo l'elenco redatto.

A seguito della proposta ricevuta, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito.

La scelta effettuata al riguardo deve essere in ogni caso motivata, adeguatamente formalizzata ed allegata alla documentazione della specifica riunione del Consiglio di Amministrazione.

Presidio 8) verifica che: i) tutte le transazioni siano eseguite a prezzi di mercato; ii) i contratti di servizi e i contratti di finanziamento siano stipulati a un prezzo coerente con l'operazione nell'ambito della quale sono conclusi

La SGR monitora l'esistenza di potenziali situazioni di conflitto anche nel caso di acquisizione di servizi e/o forniture da parte dei fondi, ovvero nel caso di conclusione di rapporti d'affari con le partecipate dei fondi gestiti dalla stessa.

Al fine della verifica si considerano coerenti con la prassi di mercato le condizioni economiche e contrattuali in linea con quelle normalmente rinvenibili sul mercato rilevante per operazioni similari.

Con riferimento ai contratti di finanziamento la verifica viene effettuata con riferimento alle condizioni economiche e contrattuali del contratto stesso. Al fine di tale verifica, si considerano coerenti con la prassi di mercato le condizioni economiche e contrattuali in linea con quelle normalmente rinvenibili sul mercato rilevante per operazioni similari.

Le analisi effettuate per verificare la coerenza delle condizioni economiche e contrattuali vengono esplicitate unitamente ai relativi esiti nella documentazione concernente l'operazione sottoposta agli organi competenti per la relativa approvazione.

Presidio 9) Codice Interno di Comportamento.

Il Codice indica le regole di comportamento generali che i Destinatari dovranno rispettare nell'esercizio delle rispettive cariche e mansioni, tra cui:

- a) procedure concernenti i rapporti con gli investitori che intendano avvalersi di procuratori o incaricati ai fini della stipulazione dei contratti o dell'effettuazione di operazioni, se questi sono amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari della stessa SGR;
- b) divieto di ricevere utilità da terzi che possano indurre a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi degli Investitori o del soggetto per conto del quale operano.

Presidio 10) Procedure Interne.

La SGR si dota di regolamentazione interna al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'operatività e presidiare i rischi cui la stessa e i fondi istituiti/gestiti dalla stessa, tra cui il rischio di conflitti di interesse.

Rilevano, tra le altre, le seguenti procedure:

- Procedura “*Commercializzazione e sottoscrizione di quote di FIA della SGR*”: le attività di commercializzazione e sottoscrizione delle quote di FIA gestiti dalla SGR avvengono nel rispetto dell’iter procedurale definito dalla Società, previa realizzazione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente (inclusi quelli in materia antiriciclaggio, di appropriatezza e di cd. “product governance”).
- Procedura “*Compravendita di valori mobiliari*”: le scelte di investimento/disinvestimento sono sottoposte all’approvazione del Comitato di Investimento e/o Consiglio di Amministrazione; è altresì prevista la possibilità di avviare una due diligence da parte di società terza).
- Procedura “*Selezione e controllo e coordinamento dei soggetti esterni*”: il conferimento di incarichi e il controllo sull’operato dei fornitori della SGR avviene nel rispetto di quanto previsto dalla regolamentazione interna dedicata.

Presidio 11) Divieto di compiere l’operazione qualora il conflitto di interesse rilevante incida negativamente sugli interessi dei clienti e, a giudizio di componenti degli organi deliberanti, non sia possibile eliminarlo o garantire l’equo trattamento di fondi o dei clienti.

Al fine del perfezionamento delle operazioni, la SGR assicura che vi sia un pieno allineamento dell’interesse della stessa rispetto a quello delle partecipate, nonché degli interessi propri degli investitori dei fondi gestiti dalla SGR, il cui patrimonio è investito nelle partecipate.

Il Consiglio di Amministrazione non procede con l’operazione qualora, nonostante i presidi adottati, il conflitto di interesse incida negativamente ed in maniera rilevante sugli interessi dei clienti e non permetta di garantire l’equo trattamento dei fondi o dei clienti stessi.

Presidio 12) I soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società si astengono dalla deliberazione dell’operazione in conflitto.

I soci della SGR informano tempestivamente gli altri soci in relazione ai possibili interessi per conto proprio o di terzi, anche se non in conflitto, in una determinata operazione della società. Gli stessi si astengono dalle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse in conflitto.

Inoltre, sempre l’art. 2373 c.c. prevede che “*Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità*”.

La SGR dà informativa ai Consiglieri ed ai Soci delle situazioni di interesse, in conflitto e non, di cui tutti i soci sono portatori.

Presidio 13) Gli amministratori che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse anche non in conflitto con quello della società si astengono dalla deliberazione dell'operazione in conflitto.

Secondo quanto disposto dall'art. 2391 del c.c.: l'Amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse (anche se non in conflitto) che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse anche non in conflitto con quello della società si astengono dalla deliberazione dell'operazione. La deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Presidio 14) I sindaci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse anche non in conflitto con quello della società ne danno tempestiva informativa al Consiglio di Amministrazione e osservano quanto previsto dall'art 2399 del c.c.

I sindaci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse anche non in conflitto con quello della società ne danno tempestiva informativa al Consiglio di Amministrazione e osservano quanto previsto dall'art. 2399 del c.c.

L'art. 2399 del c.c. stabilisce le cause di ineleggibilità del Sindaco designato. Nello specifico non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 23824;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

⁴ Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

Il Sindaco, pertanto deve tempestivamente dar notizia alla SGR, dell'esistenza di una delle cause di ineleggibilità, come ivi richiamate nell'art. 2399 del codice civile.

Presidio 15) Informativa mirata a rappresentare adeguatamente le operazioni intercorse con le parti correlate.

Sono state definite apposite prassi volte a mappare i soggetti rilevanti ai fini delle parti correlate ("soggetti apicali").

La mappatura delle Parti Correlate si compone di una sezione dedicata alle Parti Correlate dirette (Amministratori, soci, sindaci, dirigenti, dipendenti) e di una sezione dedicata alle Parti Correlate indirette.

La Segreteria, al fine della predisposizione della mappatura delle Parti Correlate dirette, in occasione della predisposizione del bilancio, invia una comunicazione (Allegato II) ad ogni soggetto apicale (Amministratori, soci, sindaci, dirigenti, dipendenti) chiedendo allo stesso di:

- a) fornire informazioni circa la propria posizione di parte correlata;
- b) elencare gli stretti familiari;
- c) indicare le persone giuridiche da lui controllate (anche congiuntamente);
- d) indicare le persone giuridiche nelle quali egli eserciti un'influenza notevole;
- e) le persone giuridiche nelle quali egli detiene direttamente o indirettamente una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto (da non compilare se coincide con quanto indicato alla precedente lettera d);
- f) indicare quali dei suddetti familiari o persone giuridiche sono parti correlate della SGR, specificandone la correlazione.

Al fine della predisposizione della mappatura delle Parti Correlate indirette, (ossia delle persone fisiche e giuridiche, riconducibili alle parti Correlate dirette), i soggetti apicali di cui sopra, comunicano (sempre nel modulo di cui all'Allegato II):

- a) le persone giuridiche controllate (anche congiuntamente) da uno stretto familiare;
- b) le persone giuridiche nelle quali uno stretto familiare eserciti un'influenza notevole;
- c) le persone giuridiche nelle quali uno stretto familiare detiene direttamente o indirettamente una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto (da non compilare se coincide con quanto indicato alla precedente lettera b);

- d) quali delle suddette persone giuridiche sono parti correlate della SGR, specificandone la correlazione.

Posto che la comunicazione inviata a cura della SGR è annuale, all'interno della comunicazione stessa è, altresì, specificato che spetta al Soggetto Correlato comunicare tempestivamente alla SGR, se infra annualmente siano insorti ulteriori rapporti con controparti correlate non precedentemente comunicate.

Inoltre, La SGR, nella predisposizione del bilancio, secondo quanto previsto dell'art. 2427 del c.c., comma 1, in presenza di operazioni con soggetti correlati, prevede nella Nota Integrativa, la seguente specificazione, in merito a:

- importo;
- natura del rapporto;
- ogni altra informazione necessaria alla sua comprensione.

Ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Parti Correlate, i soggetti qualificabili come Parti Correlate dirette sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Area Amministrativa le circostanze sopravvenute di cui siano venuti a conoscenza e che possano comunque incidere ovvero influire sulla qualifica di Parte Correlata diretta o indiretta.

5.3 Monitoraggio delle situazioni di conflitto di interesse

L'Area Amministrativa provvede al monitoraggio dell'evoluzione della normativa relativa ai conflitti di interesse. In occasione di interventi normativi con impatto sui presidi di gestione dei conflitti di interesse, l'Area Amministrativa, sentita la Funzione di Compliance, fornisce agli organi di alta direzione e a tutto il personale adeguata informativa.

Spetta all'Area Amministrativa, con il preventivo supporto della Funzione Compliance, in relazione alla fattispecie di potenziale conflitto individuate, procedere alla verifica del conflitto e/o eventualmente alla definizione sulla base di proprie analisi dell'esistenza di altri potenziali conflitti, oltre al monitoraggio dello stesso.

La mappatura dei potenziali conflitti di interesse e dei relativi presidi procedurali è effettuata con periodicità almeno annuale e, comunque, ogni qualvolta risulti necessario, per cui è soggetta a continui aggiornamenti e revisioni, al fine di consentire un monitoraggio delle possibili situazioni di potenziale conflitto sempre costante ed aderente all'evoluzione dell'operatività aziendale, ovvero a garantire nel continuo l'efficacia delle misure adottate per evitare pregiudizi alla clientela.

5.4 Reporting

L'Area Amministrativa, con il preventivo supporto della Funzione di Compliance, sulla base dell'analisi periodica svolta (anche in seguito a novità normative), provvede ad aggiornare il presente documento, riportando una descrizione sintetica dei conflitti di interesse rilevati e dei relativi presidi. In sede di sottoscrizione agli investitori dei FIA gestiti viene fornita adeguata informativa della presente procedura ovvero un estratto della stessa, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora le misure e le procedure siano state giudicate non adeguate a presidiare uno specifico conflitto di interesse, l'Area Amministrativa, con il supporto della Funzione di Compliance, provvede a redigere apposita informativa sufficientemente dettagliata, da consegnare all'investitore (o da inserire nel prospetto/regolamento) in modo da consentire allo stesso di prendere una decisione informata sul servizio di investimento, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto di interesse.

I documenti in oggetto sono portati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Delegato (UE) 231/2013, le informazioni da comunicare agli investitori sono fornite tramite un supporto durevole o tramite sito Internet e, qualora le informazioni siano fornite tramite sito Internet e non siano indirizzate all'investitore, la SGR informerà l'investitore del sito Internet in cui reperire le informazioni, le informazioni saranno aggiornate e continuamente accessibili tramite il sito per il periodo di tempo necessario all'investitore per consultarle.

6. Registrazione dei conflitti

La SGR prevede l'istituzione e l'aggiornamento in modo regolare di un registro nel quale si riportano le fattispecie nelle quali sia sorto o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

Per completezza informativa la SGR annota sul registro anche le situazioni di conflitto disciplinate dal c.c. e che riguardano soci, amministratori e sindaci.

L'Area Amministrativa è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del Registro, sulla base delle indicazioni di tempo in tempo impartite dal Consiglio di Amministrazione

Le fattispecie di conflitto registrate sono comunicate (via e-mail) alla Funzione Compliance.

Il Registro viene aggiornato ogniqualvolta si rilevi o venga ricevuta informazione riguardo all'insorgenza o alla cessazione di una situazione di effettivo o potenziale conflitto.

Il contenuto del Registro e il relativo aggiornamento vengono portati all'attenzione sia del Collegio Sindacale sia del Consiglio di Amministrazione sia dell'Organismo di Vigilanza in occasione di ogni aggiornamento e almeno con cadenza annuale (in occasione della chiusura di esercizio).

Per quanto, da ultimo, concerne i conflitti che possono avere origine dal coinvolgimento di Soggetti Rilevanti, l'Area Amministrativa, con il preventivo supporto della Funzione di Compliance, provvede ad individuare e aggiornare, l'elenco di tutti i Soggetti Rilevanti. I dati presenti nel registro, oltre ad essere a disposizione per eventuali richieste pervenute dagli organismi di controllo della stessa Società e dalle Autorità di Vigilanza, sono utilizzati anche per il riesame periodico della politica adottata per la gestione dei conflitti di interesse da parte del Consiglio di Amministrazione.

7. Mappatura dei Presidi da adottare a fronte delle ipotesi di potenziale conflitto di interesse

RIFERIMENTO	IPOTESI DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI	PRESIDI PROCEDURALI
A	Conflitti di interesse connessi all'investimento del patrimonio di uno o più fondi gestiti in società partecipate dalla SGR ovvero che partecipano in via diretta o indiretta al capitale della SGR.	La SGR ha deciso di non porre in essere tali tipologie di operazioni.
B	Conflitti di interesse connessi all'investimento del patrimonio di uno o più fondi gestiti in società con le quali la SGR abbia in essere rapporti d'affari, in società partecipate da società con le quali la SGR abbia in essere rapporti d'affari ovvero in società appartenenti a un gruppo in cui la capogruppo o altra società collegata abbia in essere rapporti d'affari con la SGR.	2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11
C	Conflitti di interesse connessi alla detenzione di partecipazioni rilevanti in società nelle quali un Soggetto Rilevante della SGR ha interessi particolari.	1, 2, 3, 4, 5, 9, 10
D	Conflitti di interesse connessi alla percezione di omaggi e simili da parte della SGR e/o del Soggetto Rilevante,	9, 10

	ricevuti dalle società target e/o da terzi soggetti per suo conto.	
E	Conflitti di interesse connessi alla definizione di scelte di investimento/disinvestimento che costituiscano un beneficio per un fondo/investitore a danno di un altro fondo/investitore.	2, 3, 4, 5, 8, 9, 10
F	Conflitti di interesse connessi alla stipula, con soggetti correlati della Società, di contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali, essenziali o importanti.	1, 2, 3, 4, 5, 8, 10
G	Conflitti di interesse connessi alle deliberazioni, in seno all'Assemblea, di operazioni per le quali un socio abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con la SGR e/o Fondi.	1, 6, 8, 10, 11, 12
H	Conflitti di interesse connessi alle deliberazioni, in seno al Consiglio di Amministrazione, di operazioni per le quali un amministratore abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con la SGR e/o Fondi.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13
I	Conflitti di interesse connessi alle deliberazioni, in seno al Consiglio di Amministrazione, di operazioni per le quali un sindaco abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con la SGR e/o Fondi.	1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14
J	Conflitti di interesse connessi alle operazioni effettuate dalla SGR o dai fondi con soggetti o controparti correlate.	1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11
K	Conflitti di interesse connessi alla sottoscrizione di quote di fondi gestiti dalla SGR da parte di soggetti aventi rapporti d'affari con la stessa (anche nell'ambito di operazioni di investimento in società target da parte dei fondi gestiti) ovvero legati alla SGR/ai Fondi istituiti e/o gestiti dalla stessa per interrelazioni di qualsivoglia natura	2, 4, 5, 10
L	Conflitti di interesse derivanti da operazioni con altri Fondi istituiti e/o gestiti dalla SGR	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11

8. Violazioni della procedura

L'inosservanza e la mancata applicazione delle prescrizioni contenute nella presente procedura costituiscono illecito disciplinare, sanzionato secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal regolamento aziendale.

Allegato I

Spettabile

Dichiarazione relativa ai conflitti di interessi ed ai rapporti con le parti correlate

Egredi Signori,

con la presente siamo a richiederVi l'invio dell'allegata dichiarazione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante, o da un soggetto munito dei necessari poteri, ai fini del processo di valutazione interno di IGI Private Equity (di seguito la "SGR") in materia di conflitto di interessi ed operazioni con parti correlate⁵, nel contesto:

- dell'operazione di investimento/disinvestimento del patrimonio del Fondo _____ (di seguito il "Fondo")
- del conferimento dell'incarico di _____ da parte della scrivente SGR
- della stipula del contratto di _____ fra Voi/la Vostra società e la scrivente SGR

⁵ Si definisce parte correlata: Il/i soggetto/i appartenente/i a una delle seguenti categorie: (a) i soggetti che controllano, sono controllati da, o sono sottoposti a comune controllo con la Società, i soggetti collegati alla stessa e che esercitano un'influenza notevole sulla stessa; (b) gli aderenti, anche in via indiretta, a patti parasociali aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nella Società, se a tali patti è conferita una partecipazione complessiva di controllo; (c) coloro ai quali sono attribuiti poteri e responsabilità in ordine all'esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo della Società; (d) gli stretti familiari delle persone fisiche ricomprese nelle lettere (a), (b) e (c); (e) i soggetti controllati dalle persone fisiche ricomprese nelle lettere (b), (c), e (d), o sui quali le persone fisiche ricomprese nelle lettere (a), (b), (c) e (d) esercitano un'influenza notevole; (f) ogni altra situazione indicata nel principio contabile internazionale "IAS 24"; nonché (g) i Soggetti in Rapporti di Affari. Per parte correlata secondo lo IAS 24 s'intende:

(a) le imprese che direttamente, o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie, controllano, o sono controllate dalla o sono sotto un comune controllo con, la società che redige il bilancio. (l'universo descritto è rappresentato dalle società controllanti, controllate e consociate);

(b) le società collegate (vedere IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate);

(c) le persone fisiche che hanno direttamente o indirettamente un potere di voto nell'impresa che redige il bilancio che conferisca loro un'influenza dominante sull'impresa e i loro stretti familiari].

Si precisa che per "stretti familiari" si intendono i parenti fino al secondo grado e il coniuge (anche se separato e sino alla pronuncia della sentenza di divorzio) o il convivente more-uxorio di un soggetto, nonché i figli di quest'ultimo.

(d) i dirigenti con responsabilità strategiche, cioè coloro che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'impresa che redige il bilancio, compresi amministratori e funzionari della società e gli stretti familiari di tali persone;

(e) le imprese nelle quali è posseduto, direttamente o indirettamente, un rilevante potere di voto da qualunque persona fisica descritta in (c) o in (d) o sulle quali tale persona fisica è in grado di esercitare un'influenza notevole. Questo caso comprende le imprese possedute dagli amministratori o dai maggiori azionisti dell'impresa che redige il bilancio e le imprese che hanno un dirigente con responsabilità strategiche in comune con l'impresa che redige il bilancio.

Per soggetti in rapporti d'affari s'intende: il/i soggetto/i terzi che hanno relazioni contrattuali con la Società o le Società ed i soggetti, italiani ed esteri che (i) controllano direttamente la Società ex articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2 Codice Civile; (ii) sono controllati dalla Società ex articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2 Codice Civile; e (iii) sono controllati ex articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2 Codice Civile, individualmente e direttamente, dallo stesso soggetto che controlla direttamente la Società; nonché (iv) i soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento sulla Società, anche relative ad attività diverse da quelle di gestione collettiva svolte dalla, concretamente idonee ad influenzare il processo decisionale inerente la gestione del patrimonio dei fondi comuni di investimento istituiti e/o gestiti dalla Società.

La SGR, in ogni caso, si riserva di richiedere le ulteriori informazioni che dovesse ritenere utili o necessarie alla formazione di un proprio convincimento in relazione alla sussistenza di un potenziale conflitto di interessi o alla ricorrenza di un'operazione con parti correlate.

IGI PRIVATE EQUITY

[Su Carta Intestata]
Dichiarazione

Spett.le
 IGI Private Equity
 Via San Martino 17
 20122 Milano

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____ nato/a a
 _____ il _____ cittadinanza _____
 CF _____ Residente in _____
 _____ Documento identificativo (tipo/n.)
 _____ Rilasciato da _____ Scadenza
 _____,

- in proprio, in quanto persona fisica;
- nella sua qualità di rappresentante di:

(denominazione) _____ N. iscrizione
 CCIAA

_____ Codice Fiscale/P.IVA

Sede _____ legale

stato _____ (di seguito la “**Società**”);

(A) Dichiaro che, alla data della presente dichiarazione ed ai fini del processo di valutazione interno di IGI Private Equity (di seguito la “**SGR**”) in materia di conflitto di interessi ed operazioni con parti correlate, nel contesto:

- dell’operazione di investimento/disinvestimento del patrimonio del fondo
(di seguito il “**Fondo**”)

- del conferimento dell'incarico di da parte della SGR
-
- della stipula del contratto di fra la SGR e la scrivente Società

riveste/ non riveste il ruolo di:

- socio, amministratore, amministratore delegato o sindaco della SGR o comunque di Soggetto Rilevante nell'organizzazione della stessa o nello svolgimento del suo processo produttivo (es. outsourcer) o di soggetto legato allo stesso da stretti legami, rapporti di correlazione o di partecipazione
- soggetto rientrante nella definizione di "parte correlata" della SGR
- soggetto titolare delle quote di uno dei fondi comuni di investimento istituiti e/o gestiti dalla SGR (diverso da quello interessato dall'operazione),

(B) **Si impegna a fornire alla SGR** le informazioni che la stessa, indipendentemente da quanto sopra dichiarato, dovesse ritenere utili o necessarie al fine alla formazione del convincimento in relazione alla sussistenza di una situazione di potenziale conflitto di interessi o alla ricorrenza di un'operazione con parti correlate.

(C) **Si impegna a comunicare** prontamente alla SGR ogni variazione delle informazioni di cui sopra.

(D) **Autorizza** la SGR al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente e nei relativi allegati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679 ("GDPR").

_____, _____
(luogo, data)

(Firma)

Allegato II

Informazioni per la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco delle Parti Correlate di IGI Private Equity (di seguito "IGI")

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____ domiciliato/a in _____,

in qualità di:

- Socio di IGI
- Amministratore di IGI
- Sindaco di IGI
- Persona fisica che esercita un'influenza notevole⁶ su IGI
- Dirigente con responsabilità strategiche in IGI
- Dipendente in IGI

Dichiara:

- di controllare, controllare congiuntamente, esercitare un'influenza notevole, ovvero detenere una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto delle sottoelencate società/enti:

Società/Ente	C.F./IVA	Sede	Natura del rapporto	Correlazione con IGI Si/No	Motivi della correlazione

⁶ L'**influenza notevole** è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente od indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o più dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata non quotata o il 10% o più dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata quotata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che possa essere chiaramente dimostrato il contrario (cd. **influenza di diritto**). Di contro, se il soggetto possiede, direttamente od indirettamente (per esempio tramite società controllate) una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata non quotata o una quota minore del 10%, dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata quotata si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza possa essere chiaramente dimostrata.

N.B. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente ad un altro soggetto di avere un'influenza notevole sul medesimo soggetto.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente **segnalata** dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze (cd. **influenza di fatto**): (a) la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata; (d) l'interscambio di personale dirigente; (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

- che devono considerarsi propri stretti familiari⁷:

Nome e Cognome	Dati Anagrafici	C.F.	Grado di parentela	Correlazione con IGI Si/No	Motivi della correlazione

- che tali stretti familiari controllano, controllano congiuntamente, esercitano un'influenza notevole, ovvero detengono comunque una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto delle sottoelencate società/enti:

Nome e Cognome dello stretto familiare	Società/ Ente	C.F. e/o IVA	Sede	Natura del rapporto	Correlazione con IGI Si/No	Motivi della correlazione

Oppure dichiara:

⁷ Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere:
 (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
 (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

- di non esercitare su alcuna società o ente il controllo, il controllo congiunto o una influenza notevole, né di detenere in società o enti una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto
- che nessun stretto familiare rilevante, come definito ai sensi del presente Regolamento, esercita su società o ente il controllo, il controllo congiunto o una influenza notevole, né detiene in società o enti una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Segreteria di IGI Private Equity ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite.

Ogni dichiarazione rilasciata ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento dell'elenco delle Parti Correlate di IGI ha valore di autocertificazione ed implica la piena assunzione di responsabilità del soggetto dichiarante con riguardo

Il/La Sottoscritto/a autorizza IGI al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente e nei relativi allegati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679 ("GDPR").

_____, _____
(luogo, data)

(Firma)